



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOTTA DI LIVENZA

Via A. Manzoni, 2
C. F. 94141400260

31045 - MOTTA DI LIVENZA (TV)
e-mail tvic88100c@istruzione.it

☎ 0422/761581
FAX 0422/861853

Comuni di: MOTTA DI LIVENZA - MEDUNA DI LIVENZA - CESSALTO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO *Deliberato dal C. di I. il 28 ottobre 2013*

NORME GENERALI

ALLEGATO A: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

L'Istituto Comprensivo di Motta di Livenza (con sedi staccate a Cessalto, Meduna di Liv., San Giovanni) nel predisporre il proprio Regolamento d'Istituto accoglie le indicazioni presenti nel testo definitivo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D. P. R. 24/06/1998, N. 249) e del Regolamento di attuazione dell'Autonomia Scolastica (D.P.R. 8/03/1999, N. 275) affermando con essi che:

Art. 1	La scuola è il luogo in cui, mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, si educano e si formano la persona ed il /la futuro/a cittadino/a.
Art. 2	La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, in cui ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il rispetto di interessi e attitudini e il recupero delle situazioni di svantaggio.
Art. 3	La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni e, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, contribuisce allo sviluppo della personalità dei ragazzi attraverso la formazione di un buon concetto di sé, di un adeguato senso di responsabilità e di autonomia anche nella produzione di opinioni e valutazioni.
Art. 4	La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, in linea con tradizione e cultura della comunità, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

ALUNNI: NORME

Art. 5	Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e i corsi, compresi quelli aggiuntivi, cui ha dato preventiva adesione.
Art. 6	Lo studente deve essere presente nella scuola secondo l'orario stabilito.
Art. 7	Gli studenti entreranno nella scuola al suono della campanella, si disporranno in fila per classi e saranno guidati dai rispettivi insegnanti della prima ora nelle proprie aule.
Art. 8	Gli studenti in ritardo giustificato rispetto all'orario sono ammessi in classe con decisione del Dirigente o del docente di classe. I ritardi reiterati e sistematici saranno comunicati alla famiglia che dovrà motivare questo comportamento.

Art. 9	Le assenze scolastiche e i ritardi devono sempre essere giustificati dai genitori o da chi ne fa le veci tramite apposito libretto delle comunicazioni, consegnato all'inizio dell'anno. Il genitore della scuola secondaria giustificherà personalmente ogni quinta assenza del proprio figlio accompagnandolo al rientro a scuola. L'assenza verrà giustificata dal Dirigente, da un collaboratore o dal responsabile di sede.
Art. 10	Gli studenti possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, previa richiesta per iscritto dei genitori e solo se accompagnati da questi o da persona autorizzata. Gli allievi della scuola primaria non potranno lasciare la scuola se non accompagnati da un genitore o da un delegato.
Art. 11	Per le assenze causate da malattia che si protraggono per oltre cinque giorni è richiesto il certificato medico. Le assenze per motivi di famiglia superiori a cinque giorni devono essere comunicate preventivamente alla scuola e sempre giustificate.
Art. 12	Durante le lezioni gli studenti potranno uscire dall'aula a giudizio dell'insegnante in casi di assoluta ed estrema necessità, comunque uno alla volta.

Art. 13	Gli studenti usufruiranno di un intervallo (ricreazione) di 15 minuti da effettuare nel cortile o nei locali scolastici appositamente designati e sotto sorveglianza dei docenti o personale scolastico designato. Si ricorda che l'intervallo è finalizzato soprattutto al soddisfacimento di bisogni primari (mangiare, bere e usufruire dei servizi). In caso di maltempo la ricreazione sarà effettuata in classe o nei corridoi a seconda della valutazione del Dirigente e dei Responsabili di plesso.
Art. 14	Ogni studente è responsabile delle suppellettili assegnate e/o utilizzate e sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni, o riordinare, sistemare quanto manomesso ecc.
Art. 15	Lo studente ha il dovere di assolvere agli impegni scolastici a lui spettanti.
Art. 16	Gli studenti non possono portare all'interno dell'Istituto oggetti non attinenti alle attività scolastiche. Gli studenti sono comunque responsabili di tutti gli oggetti e del denaro che portano con sé.
Art. 17	Il cellulare non deve essere portato a scuola. Nel caso in cui il genitore ritenga indispensabile che il figlio porti con sé il telefonino, potrà farne esplicita richiesta per iscritto e questo dovrà rimanere spento per tutto il tempo scuola all'interno della struttura scolastica. L'uso dello stesso comporterà il ritiro del telefono senza la sim e la riconsegna esclusivamente ad un genitore.
Art. 18	Gli studenti hanno il dovere di mantenere accogliente l'ambiente scolastico, evitando di deteriorarlo o deturparlo.
Art. 19	Durante le attività scolastiche gli studenti dovranno tenere un comportamento dignitoso e civile, tale da non creare disturbi, disagi e offese a persone o cose.
Art. 20	E' necessario che gli allievi adeguino linguaggio, abbigliamento ed ogni altra modalità d'espressione al luogo in cui si trovano.
Art. 21	Lo studente deve aver rispetto di sé, del personale scolastico e dei propri compagni, anche se di fede e di cultura diversi, sia all'interno della scuola che in altri ambienti e luoghi..
Art. 22	In caso di inadempienze, mancato rispetto del regolamento ovvero atteggiamento non consono all'ambiente scolastico, gli studenti potranno incorrere in provvedimenti e sanzioni disciplinari secondo l'allegato A. In ogni caso la scuola si impegna ad attivare percorsi di recupero e strategie d'intervento atti a prevenire comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari coinvolgendo le famiglie.
Art 23	In caso di comportamento inadeguato, aggressivo e/o pericoloso incompatibile per sé o per gli altri, si potrà attuare la sospensione cautelare dell'allievo, richiedendo l'intervento dei genitori per prelevare lo stesso prima del termine delle lezioni.

ALUNNI: DIRITTI

Art. 24	La scuola si impegna a dare formazione qualificata agli alunni, ricercando, nel limite delle sue possibilità, i modi e gli strumenti più opportuni, più aggiornati, più efficaci e più efficienti per migliorare l'offerta formativa.
Art. 25	Per la promozione della salute e del benessere degli allievi la scuola e si impegna a: <ul style="list-style-type: none">• Prestare particolare attenzione alle componenti emotive ed affettive dell'apprendimento.• Attivare momenti di ascolto individuali e di classe.• Illustrare e spiegare le opportunità offerte dallo "Spazio Ascolto", favorendo la frequentazione dello studente;• Garantire la massima disponibilità all'incontro con e tra i genitori, attraverso le diverse modalità stabilite dal collegio docenti.• Migliorare la conoscenza dei diritti dei fanciulli e dei minori , delle norme igieniche e abitudini alimentari corrette.
Art. 26	La scuola informa sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita scolastica; garantisce sempre una valutazione trasparente e condivisa, esplicitando e spiegando agli allievi i criteri che hanno guidato la formulazione dei giudizi. .
Art. 27	La scuola tutela il diritto alla riservatezza e alla privacy.
Art. 28	La scuola garantisce agli alunni la partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica, coinvolgendoli per quanto possibile nelle scelte educative e didattiche che li riguardano. Gli studenti della scuola secondaria eleggono due rappresentanti di classe che hanno il compito di fare da portavoce in appositi incontri con il Dirigente Scolastico, finalizzati all'ascolto delle problematiche e delle proposte degli studenti. In preparazione degli incontri con il D.S., la classe, sotto la guida del coordinatore, svolgerà una assemblea di un'ora, dedicata all'individuazione dei problemi, discussione e formulazione di proposte.
Art. 29	La scuola garantisce la libertà d'insegnamento e offre agli alunni ciò che loro serve esattamente per garantire il successo formativo, in termini di recupero delle abilità, stimolo per le eccellenze, attività espressivo-creative e laboratoriali, laboratori per l'acquisizione delle competenze di cittadinanza europea.
Art. 30	La scuola garantisce all'alunno il rispetto delle forme culturali e religiose della comunità di appartenenza anche tenendo fuori dalla classe ogni celebrazione legata a singole fedi religiose , in qualunque modo rappresentate all'interno del gruppo.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art. 31	Durante l'orario scolastico gli alunni sono sotto la responsabilità civile della scuola.
Art. 32	La vigilanza degli alunni durante l'intero periodo di permanenza a scuola viene demandata, di norma, al personale docente il quale diviene in tal modo responsabile, sotto il profilo penale, civile ed amministrativo, degli eventuali danni causati o subiti dagli stessi.
Art. 33	Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e all'uscita dalla scuola per la sorveglianza degli alunni.
Art. 34	Il docente non deve lasciare incustodita la classe affidatagli se non per un'emergenza e in ogni caso, deve provvedere ad assicurare la sorveglianza da parte di altro personale scolastico. I docenti invitati a scuola come esperti esterni non devono mai essere lasciati soli

	alla presenza degli studenti ma dovranno essere sempre affiancati dai docenti titolari.
Art. 35	Il personale ausiliario è tenuto a vigilare sugli alunni, nei casi di particolare necessità e cioè quando, per qualsiasi evenienza, venga a mancare la presenza dell'insegnante.
Art. 36	La vigilanza durante l'intervallo e nei cinque minuti prima dell'inizio della giornata scolastica è assicurata dagli insegnanti dell'ora immediatamente successiva ovvero da quelli designati secondo il calendario prestabilito.
Art. 37	Gli studenti, alla fine delle lezioni, usciranno disponendosi in fila e muovendosi con calma, accompagnati all'ingresso dal docente dell'ultima ora.
Art. 38	I collaboratori scolastici vigileranno affinché le operazioni di entrata e uscita si svolgano con ordine e senza incidenti.
Art. 39	Non è ammessa la presenza non autorizzata, nel cortile o all'interno dell'edificio, di personale estraneo alla scuola. I genitori non possono tenere colloqui con i docenti quando questi sono in orario di servizio. I collaboratori scolastici sono tenuti a rendere esecutiva la norma.

PERSONALE DOCENTE

La funzione docente si esplica:

- nell'ambito della classe c/o del gruppo di studenti affidatogli per quanto attiene:
 - 1 alla programmazione e allo svolgimento di attività didattiche specifiche;
 - 2 all'attività e agli interventi educativi e formativi;
 - 3 al processo di verifica e valutazione nell'ambito della disciplina specifica;
- nell'ambito del Consiglio di classe per quanto attiene:
 - 1 alla programmazione formativa e didattica trasversale;
 - 2 al processo di verifica e valutazione globale della situazione didattico-educativa;
- nell'ambito del Collegio docenti per quanto attiene all'individuazione delle finalità e delle metodologie formativo-didattiche per garantire il successo formativo dell'allievo, attraverso la realizzazione degli apprendimenti e il raggiungimento delle competenze disciplinari e trasversali stabilite dal curriculum.

Art. 40	E' assolutamente vietato l'uso del telefono cellulare durante le attività di insegnamento (CM 362 del 25/8/1998)
Art. 41	I docenti sono responsabili del servizio di formazione ed informazione culturale specifica in regime di trasparenza autenticamente democratica e inequivocabilmente professionale. I docenti sono responsabili del trattamento dei dati degli alunni (codice privacy legge 196/93)
Art. 42	All'interno della classe i docenti avranno cura di sviluppare una didattica dialogica ed esperienziale che permetta lo sviluppo delle capacità critiche e delle competenze degli allievi, utilizzando come strumento il contratto formativo elaborato a misura di singolo allievo.
Art. 43	Il docente deve individuare e attivare comportamenti e iniziative per rimuovere qualunque situazione di disagio scolastico.
Art. 44	Il docente, pur in libertà d'insegnamento, deve sempre operare nella legalità, nella correttezza, nel rispetto sincero per la dignità degli alunni e nell'osservanza di sani principi di comprensione e solidarietà. Egli è responsabile della relazione educativa instaurata con il minore e dovrà curare in particolare il rapporto con gli allievi dai bisogni speciali.
Art. 45	Il docente verifica periodicamente l'efficacia della sua azione educativa utilizzando gli strumenti concordati in sede di programmazione iniziale dal Collegio dei docenti e dai Consigli di classe.
Art. 46	Il docente valuta le progressive fasi di apprendimento basandosi su criteri tassonomici

	affendenti all'area cognitiva e pedagogica e riferiti alla programmazione personalizzata sui bisogni dell'alunno.
Art. 47	Il docente dialoga, si confronta, collabora, si aggiorna, sperimenta con i colleghi, al fine di migliorare il proprio intervento educativo-didattico.
Art. 48	Il docente dialoga con le famiglie al fine di concorrere al meglio alla crescita culturale e civile degli alunni.
Art. 49	Il docente rispetta e fa rispettare il Regolamento d'Istituto, quale contributo all'efficacia dell'azione educativa. Il docente rispetta le linee guida ricevute dal Dirigente scolastico. Il docente si impegna ad osservare il Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali in ambiente di lavoro.

PERSONALE A.T.A. – SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI.

Il personale A.T.A. collabora con il Dirigente e il Personale Docente affinché la scuola sia un ambiente culturale ed educativo sano ed efficiente.

Art. 50	Il personale A.T.A. svolge le sue attività e funzioni nella correttezza, nel rispetto sincero per la dignità altrui e nell'osservanza di sani principi di comprensione e solidarietà. Il personale Ata si impegna ad osservare il Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali in ambiente di lavoro.
Art. 51	La segreteria garantisce il rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza, nel normale orario di apertura degli uffici, entro tre giorni lavorativi.
Art. 52	Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico ogni giorno secondo orari prestabiliti.
Art. 53	Il personale ausiliario è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito ed accogliente.
Art. 54	La suddivisione del lavoro del personale ausiliario viene effettuata in maniera equa in base al piano di lavoro predisposto all'inizio dell'anno dal Direttore dei Servizi ed dal Dirigente Scolastico.
Art. 55	Il personale ausiliario, quale attività di supporto all'azione amministrativa e didattica, si adopererà al buon funzionamento delle strutture e della strumentazione relativa alle attività didattiche.
Art. 56	Il personale ausiliario è tenuto alla vigilanza sugli alunni secondo normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico ha la rappresentanza legale dell'Istituzione scolastica ad ogni effetto di legge ed è organo individuale che rappresenta l'unitarietà dell'Istituzione medesima assumendone la responsabilità gestionale.

Art. 57	Nelle sue funzioni rispetta e fa rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
Art. 58	Per quanto di specifica competenza: ordina, dispone, promuove, collabora affinché la scuola sia un organo efficiente, efficace nonché un ambiente sano e sicuro, che favorisca la crescita degli studenti e della comunità. Si impegna in particolare a tutelare la sicurezza e il benessere degli allievi e del personale, cercando di favorire la relazione tra tutte le componenti della scuola in uno spirito di servizio per la comunità.

NORMATIVA IN CASO DI SCIOPERO

Art. 59	In occasione di giornate di sciopero, verrà data comunicazione alle famiglie in tempo utile per organizzare la giornata.
Art. 60	In questo caso gli studenti dovranno dimostrare che la famiglia ha preso visione (a mezzo firma) della comunicazione, tramite libretto ovvero diario.
Art. 61	La scuola deve organizzare la giornata scolastica con i mezzi a disposizione e con il personale non aderente, secondo norma di legge.

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

Art. 62	Durante l'anno scolastico si svolgeranno due Consigli di Classe in presenza dei Rappresentanti dei genitori appositamente eletti.
Art. 63	Sono possibili incontri dei genitori con il Consiglio di Classe dietro richiesta scritta di almeno il 50% dei genitori degli alunni della classe.
Art. 64	Ogni insegnante è a disposizione dei genitori per colloqui individuali, secondo il calendario e le modalità comunicate all'inizio dell'anno per la scuola secondaria e secondo calendario per la scuola primaria.
Art. 65	I genitori potranno essere convocati da uno o più insegnanti qualora questi lo ritengano necessario.
Art. 66	Ogni genitore, qualora ne ravvisasse la necessità, può chiedere appuntamento all'insegnante con cui intende conferire. Gli incontri devono avvenire nei momenti in cui l'insegnante non è in servizio nella classe.

Art. 67	Nel corso dell'anno scolastico saranno fatti due incontri di udienze generali per la scuola secondaria. In tale occasione saranno presenti nell'Istituto tutti i docenti e i genitori potranno individualmente conferire con loro.
Art. 68	I genitori potranno essere ricevuti dal Dirigente Scolastico su appuntamento.
Art. 69	I genitori di alunni di una classe potranno riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previa presentazione al Dirigente di richiesta con ordine del giorno da parte dei rappresentanti dei genitori. All'assemblea possono partecipare, su invito, anche i docenti e il Dirigente.
Art. 70	I genitori, con la collaborazione del Dirigente, possono costituire il Comitato dei genitori, con compiti di stimolo, di coordinamento e promozione di attività, iniziative a favore della scuola e degli alunni.
Art. 71	I genitori rappresentanti di classe, una volta eletti, sottoscriveranno per presa visione il presente regolamento e ne cureranno l'informazione agli altri genitori della classe.
Art. 72	Tutti i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il Patto Educativo di Corresponsabilità nel corso di apposite assemblee gestite insieme ai docenti.

USO DELLE RISORSE DELLA SCUOLA

Art. 73	Materiali, strumentazioni e locali si intendono ad uso esclusivo degli alunni della scuola e del personale scolastico per attività didattiche o di supporto ad esse.
Art. 74	Per un eventuale uso diverso e non previsto dal seguente regolamento, occorre l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto o, in via straordinaria, del Dirigente.
Art. 75	Chi intende usufruire dei locali deve fare anche apposita richiesta all'Amministrazione Comunale di appartenenza.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi e alle contrattazioni vigenti

ALLEGATO A: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

L'organo giudicante deputato all'irrogazione della sanzione, prima di deliberare in merito alla natura e alla durata di essa, ha l'obbligo di accertare se la mancanza rilevata è scaturita da atteggiamenti che avevano il carattere della occasionalità e della fortuità o se essa, invece, configura atteggiamenti, atti, comportamenti abituali ed improntati allo scarso rispetto verso l'istituzione scolastica e chi la rappresenta.

- Art. 1 Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza, assenze ingiustificate e comportamenti poco dignitosi (azioni di disturbo in classe, ritardi frequenti, uso di materiale non scolastico o comunque pericoloso, mancanza di rispetto per la persona, linguaggio offensivo o minaccioso, violenza fisica, verbale o psicologica contro chiunque, falsificazione delle firme, mancato svolgimento dei compiti per casa, azioni di bullismo verbale o fisico, dentro o fuori la scuola anche con uso di mezzi informatici e social network, mancanze commesse anche in occasione di visite didattiche, viaggi d'istruzione, attività sportive o culturali, furti, appropriazione di cose altrui, mancanza di rispetto per la fede propria o altrui) sarà comminata dal docente e/o dal consiglio di classe la seguente sanzione:
- a) Invito alla riflessione;
 - b) Ammonizione personale in classe, orale ed eventualmente riportata sul registro di classe;
 - c) ammonizione scritta sul diario accompagnata da una comunicazione scritta degli insegnanti ai genitori, subito dopo la reiterazione della mancanza o per mancanza grave;
 - d) Ordine di Pulire dove sporcato, riordinare dove manomesso etc;
 - e) convocazione dei genitori per colloquio con insegnanti o Dirigente Scolastico;
 - f) ammonimento scritto mediante lettera ai genitori;
 - g) assegnazione compiti speciali, attinenti alla risoluzione del problema del ragazzo, che verranno analizzati e discussi insieme all'allievo al rientro in classe (ma non semplici compiti extra o la copiatura di frasi tipo per n° x volte);
 - h) ritiro del cellulare e di altri strumenti impropri (da riconsegnare personalmente ai genitori da parte del DS o del personale di segreteria);
- Art. 2 Per il continuo reiteramento dei comportamenti di disturbo sarà possibile l'espulsione dalla lezione sotto la diretta responsabilità del docente, a patto che si possa garantire una sorveglianza alternativa grazie ad altro personale-docente o ausiliario. Il provvedimento sarà annotato sul registro di classe e comunicato alla famiglia tramite diario. In caso di comportamento incompatibile con la sicurezza della classe sarà possibile chiamare i genitori perché vengano a prelevare il loro figlio/a anzitempo.
- Art. 3 Per eventuali danni voluti o non voluti, lo studente è obbligato dal Capo d'Istituto alla riparazione del danno o al risarcimento dello stesso. Possono essere assegnati compiti socialmente utili con il consenso dei genitori.
- Art. 4 Per il continuo reiteramento dei comportamenti gravi di cui all'articolo 1 sarà comminata dal Consiglio di Classe della scuola secondaria di 1° grado la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 giorni o l'esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione, comunque con obbligo di frequenza di attività di recupero educativo-didattico.

- Art. 5 Per l'ulteriore reiteramento dei suddetti comportamenti o per fatti o per danni voluti sarà comminata dal Consiglio di Classe una sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni.
- Art.6 Per grave oltraggio ai compagni, al personale ausiliario, amministrativo, ai docenti, al capo d'Istituto, alla morale, alla religione e per reati o pericolo per l'incolumità delle persone, potrà essere comminato dal Consiglio di Istituto l'allontanamento dalle lezioni da 5 fino a 15 giorni, su proposta del Consiglio di Classe interessato.
- Art. 7 Per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, le sanzioni sono inflitte anche per candidati esterni dalla sottocommissione d'esame (per i comportamenti previsti dall'art. 1) o dalla commissione d'esame (per gli articoli 5, 6,).
- Art. 8 Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte dei genitori dello studente, entro 3 giorni dalla comunicazione, presso l'Organo di Garanzia, che potrà rigettare il ricorso o accoglierlo e rinviare, all'organo giudicante, la pratica con le proprie motivazioni.

ORGANO DI GARANZIA

Art9. Presso la scuola è istituito l'Organo di Garanzia con le competenze e secondo la modalità di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto degli Studenti (D.P.R. 24.06.98 n° 249).

L'Organo di Garanzia è composto da n. 4 membri:

1. il Dirigente Scolastico: di diritto,
2. il Presidente del Consiglio d' Istituto: di diritto,
3. un docente della scuola designato dal Collegio dei Docenti, non facente parte del Consiglio di Istituto,
4. un genitore designato dal Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia, così composto, ha durata triennale. I componenti che cessino per dimissioni, decadenza o rinuncia saranno sostituiti mediante nuova designazione da parte degli organi collegiali di appartenenza.

L'organo di garanzia ha il compito di:

- controllare il rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- controllare la conformità ad esso del Regolamento d'Istituto;
- dirimere le controversie riguardo ai punti precedenti,
- esaminare e decidere in caso di ricorsi relativi a provvedimenti e sanzioni disciplinari a carico degli studenti.

Le riunioni si terranno presso la sede centrale della scuola.

L'Organo di Garanzia sarà presieduto dal Presidente. Le votazioni avverranno su scrutinio palese.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

I verbali della seduta verranno trascritti a cura del segretario dell'Organo di Garanzia, designato dal Presidente.

L'Organo di Garanzia decide entro 10 giorni dal ricevimento dei ricorsi secondo le modalità di cui al precedente articolo 9 a norma di legge.